



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI: A) CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORI, N. 155, FATTA A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981, E RELATIVO PROTOCOLLO, FATTO A GINEVRA IL 20 GIUGNO 2002; B) CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, N. 187, FATTA A GINEVRA IL 15 GIUGNO 2006

Art. 1

Convenzione 155

CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

_____ 1 Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981 per la sua sessantasettesima sessione; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla salute, alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro, questione che costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentoottantuno, la convenzione seguente, che verra' denominata Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981.

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica a tutte le branche di attivita' economica. 2. Un Membro che ratifica la presente Convenzione puo', dopo aver consultato tempestivamente le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, escludere totalmente o parzialmente dal proprio ambito di applicazione banche specifiche di attivita' economica, come la navigazione marittima o la pesca, qualora l'applicazione della Convenzione a queste branche susciti problemi speciali di natura sostanziale. 3. Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovra', nel suo primo rapporto sull'applicazione della convenzione da presentare in vertu' dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, indicare, con le motivazioni, le branche di attivita' che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 qui sopra, descrivendo le misure adottate per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche escluse, ed esporre, negli ulteriori rapporti, ogni progresso compiuto verso una piu' ampia applicazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Estremi	Legge 8 giugno 2023, n. 84
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-84-2023/art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

